



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 23-05-2024

Messaggio n. 1976

OGGETTO: Obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (legge di Bilancio 2022), ha previsto all'articolo 1, comma 103, che *"con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma"*.

In particolare, con la circolare n. 82 del 14 luglio 2022, al paragrafo 4 *"Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens"*, viene precisato che:

a partire dal periodo di competenza "luglio 2022" i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

- al **FPLD, Gestione contabile separata** se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore "G2", "G4" e "G6");

- alla **Gestione ordinaria del FPLD** se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore "G3", "G5" e "G7").

L'Istituto ha rilevato che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > "G3", "G5" e "G7" (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti "G2", "G4" e "G6" (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

Ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite "Comunicazione bidirezionale", i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati.

Si rende necessario, quindi, procedere alla verifica della correttezza dei flussi di denuncia Uniemens trasmessi e, ove venga rilevato l'utilizzo del codice > Tipo Lavoratore > errato, procedere alla relativa sistemazione e all'invio del flusso Uniemens di variazione con l'inserimento del codice corretto, prestando la massima attenzione anche nell'inoltro dei flussi delle denunce successive.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga